



# REPUBBLICA ITALIANA

## In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1<sup>a</sup> civile, composta dai Magistrati:

dott. DANIELA BRUNI, Presidente, rel

dott. GUIDO SANTORO, Consigliere,

dott. RITA RIGONI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento n. 1323/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 4 luglio 2014,

da

██████████ srl in liquidazione, corrente in Spresiano (TV) C.F. e P. Iva 03385300268, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. ██████████ ed A. ██████████ di Treviso, con domicilio eletto presso l'avv. C. ██████████ Venezia, San Polo ██████████, come da mandato a margine del reclamo,

**RECLAMANTE**

contro

██████████ soc. coop. (già BANCA POPOLARE di ██████████ giusta fusione per incorporazione rogito 20 novembre 2001 notaio Marco Porceddu Cilione rep. 56755) con sede legale in Verona, p.zza Nogara 2, C.F. e P. Iva ██████████, rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ di Verona e ██████████ di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, Milano, F.lli Gabba n. 6, come da mandato a margine della memoria di costituzione;

contro


Fallimento ██████████ srl in liquidazione in persona del Curatore, non costituito,

**RECLAMATI**

**In punto:** reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 134/2014 del tribunale di TREVISO,

**Causa trattata all'udienza del 30 ottobre 2014,**

**Il procuratore del reclamante ha concluso:**



105/15  
90/12/1  
1323  
14  
12 0 GEN 15  
487  
107  
OPP. AUA  
SENT. DICH. DI  
FAUZENTIO (ART. 18)



“Ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta, 1) accogliere il reclamo proposto e per l’effetto revocarsi la sentenza n. 134/2014 del tribunale di Treviso dichiarativa del fallimento di [REDACTED] srl in liquidazione. 2) Spese, competenze ed onorari di lite interamente rifusi, con distrazione a favore dei procuratori che le hanno anticipate. Con riserva di produrre entro la data dell’udienza l’ulteriore documentazione volta a dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo professionale dei soci di [REDACTED] srl in liquidazione che rappresentano più del 50 % del capitale sociale”;

**Il creditore istante ha concluso:**

“il resistente [REDACTED] Soc. coop insiste perché, in totale rigetto del reclamo presentato da controparte, venga confermata la sentenza n. 134/2014 del 4 giugno 2014 emessa dal Tribunale di Treviso e, per l’effetto, confermato il fallimento di [REDACTED] srl in liquidazione”

**FATTO E DIRITTO**


1. Con il reclamo come sopra depositato, [REDACTED] srl in liquidazione, premesso che con sentenza n. 134/2014 il Tribunale di Treviso ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del [REDACTED] Soc. coop. “ritenuto che la società sia imprenditore commerciale” ne ha chiesto la revoca contestando anzitutto la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale, come ritenuta dal predetto Tribunale, nonché lo stato di insolvenza.

2. Alla prima udienza fissata per il 12 agosto 2014 si costituiva solo il creditore rappresentando il mancato rispetto del termine minimo (30 giorni) previsto dall’art. 18 l.f. in quanto il ricorso – decreto era stato notificato il 23 luglio 2014 e la Corte rinviava al 30 ottobre 2014 in cui il creditore istante dimetteva nota integrativa a cui la reclamante si opponeva.

La curatela fallimentare rimaneva contumace e, dopo discussione orale, la Corte si riservava la decisione.

3. Va premesso anzitutto che la nota dimessa dal [REDACTED] è ammissibile tenendo luogo, così come espressamente richiesto a verbale, della memoria difensiva che il [REDACTED] non aveva potuto predisporre per l’udienza del 12 agosto 2014 ove si era limitata ad instare per nuova udienza nel rispetto del termine previsto dall’art. 18 l.f. D’altro canto il termine per costituirsi non è perentorio ed in fatto trattasi di breve nota su cui all’udienza del 30 ottobre 2014 si è sviluppato il contraddittorio orale.





4. Va premesso che il Tribunale di Treviso ha dichiarato il fallimento di [redacted] srl sulla premessa che trattasi di «società di capitali e indicando lo statuto prima attività meramente commerciali e poi attività agricole, in particolare assistenza tecnica, organizzativa e di mercato a favore delle imprese interessate, acquisizione di nuove tecnologie, divulgazione di informazione con tutti gli strumenti idonei, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi» e sull'assunto che «in base all'orientamento consolidato della suprema corte è sufficiente ai fini della fallibilità a fallimento che nell'oggetto sociale siano comprese attività commerciali (ex plurimis Sez. 1 sentenza n. 21991 del 06/12/2012 (Rv. 624544))».

5. Con il reclamo [redacted] srl in liquidazione contesta al Tribunale di Treviso di averle attribuito la qualifica di imprenditore commerciale per erronea valorizzazione della sentenza 6/12/2012 n. 21991 della Suprema Corte che non era pertinente a doppio titolo. Anzitutto perché, trattandosi di società a partecipazione pubblica, aveva inteso affermare che la società per azioni non muta la sua natura di soggetto privato solo perché partecipata da enti pubblici ed inoltre perché riguardava società aventi ad oggetto un'attività commerciale mentre [redacted] srl aveva sempre svolto in esclusiva attività agricola – in particolare allevamento di animali – e pertanto era imprenditore agricolo in conformità all'art. 2135 c.c. come riformato dal D. Legsl. 18/5/2001 n. 228. A tal fine vengono illustrati numerosi indici dimostrativi dell'esercizio di un'impresa agricola – la conclusione di contratti di soccida tra la società (all'epoca [redacted] spa) e singole aziende agricole, le comunicazioni alle Asl delle Regioni in ordine alla gestione delle mandrie, l'acquisizione di un caseificio, l'adesione a due Consorzi di protezione del formaggio, rispettivamente Grana padano e Gorgonzola, il godimento di titoli comunitari Pac per il possesso di animali e contributi allo stesso titolo per il godimento e la conduzione di terreni, la detenzione di una mandria di 254 vacche da latte su una superficie coltivata di 12.49.20 ettari, la titolarità di quote latte documentata da pubblici registri, l'acquisto di un impianto di mungitura e di un trattore, la comminazione di sanzioni (prelievo supplementare per produzione eccedentaria). Conclusivamente si fa anche riferimento al decreto 22 aprile 2012 di questa Corte che aveva escluso la fallibilità di [redacted] srl siccome imprenditore agricolo e pertanto aveva rigettato il



reclamo ex art. 22 l.f. (su pronuncia di rigetto proveniente dal medesimo Tribunale di Treviso).

La qualità di imprenditore agricolo viene rivendicata anche alla stregua del disposto dell'art. 10 del citato Decreto Legisl n. 2001 n. 228 che include  
 110 tra gli imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di capitali "qualora oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale" ed allega che l'89,16 % del capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da imprenditori agricoli a titolo principale e a tal fine si richiama alla documentazione dimessa.

115 6 Le doglianze sono tutte infondate perché, anticipando la conclusione che ci si accinge dimostrare, [redacted] srl era titolare di due imprese: l'una agricola e l'altra commerciale e per questo soggiace alla procedura concorsuale maggiore.


6.1 La titolarità di un'impresa agricola da parte di Cesia srl è indiscutibile  
 120 alla stregua della puntuale analisi svolta nel citato decreto 24-27 aprile 2012 di questa Corte. Tutti gli indici sopra riportati riportano all'esercizio di un'impresa agricola conforme all'attuale previsione dell'art. 2135 c.c. quale riformato dal D. Legisl n. 228/2001. La Corte precisò anche che l'acquisto di latte da terzi non aveva «inciso in maniera significativa sulla prevalente attività di produzione di latte esercitata da [redacted]» così riscontrando il rispetto  
 125 della prevalenza -anche con riguardo all'attività di manipolazione, trasformazione - delle attrezzature o risorse dell'azienda agricola richiesto dall'art. 2195 c.c. per le attività connesse.

7. Peraltro le attività agricole solo alcune delle attività previste  
 130 dall'oggetto sociale. Infatti dall'esame della visura della reclamante -società a responsabilità limitata iscritta a sezione ordinaria e la cui denominazione completa è [redacted] s.r.l. - si apprende che l'oggetto sociale si compone delle seguenti attività: «l'assistenza tecnica, organizzativa e di mercato a favore delle imprese interessate; - l'assistenza assicurativa con esclusione delle attività di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1984 n.792; - l'acquisizione, diffusione ed applicazione di nuove tecnologie; -la divulgazione delle informazioni con tutti gli strumenti idonei (esclusa la edizione di quotidiani); - l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto  
 135  
 140



idoneo; -il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie e certificazioni per i prodotti delle imprese associate e di quelle utenti; -la definizione di accordi con altri soggetti operanti con le stesse finalità; - prestare servizi di assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa ad aziende; -impostare sistemi gestionali, contabili ed amministrativi, con esclusione di tutte le attività che sono riservate per legge agli esercenti arti e professionisti iscritti in albi professionali; -il supporto diretto alle imprese nella gestione dei rapporti attivi e passivi con gli enti e gli organi dello stato italiano e della comunità europea negli adempimenti connessi con le norme che incidono sulle imprese e sui settori economici; -la gestione, anche in collaborazione e/o partecipazione con altri soggetti, dell'attività agricola, dell'allevamento e della trasformazione dei prodotti agricoli; -la produzione, la lavorazione, l'acquisto e la vendita del latte, dei prodotti dell'allevamento e dell'agricoltura e relativi derivati; -la trasformazione, anche mediante processi industriali, dei prodotti agricoli e alimentari e la loro collocazione sul mercato anche con vendite dirette al consumatore; - l'assunzione di partecipazioni in aziende operanti con le medesime finalità; -stipulare tutti i contratti ritenuti idonei al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale tra cui i contratti di soccida, comodato, affitto, locazione, appalti di lavorazione, franchising. - acquisire nelle forme contrattuali, ritenute le più idonee, gli strumenti di divulgazione delle informazioni e di promozione delle vendite ivi compresi i mezzi radiotelevisivi e informatici con i relativi supporti tecnologici; - per quelle attività professionali per cui la legge prevede espressamente l'iscrizione in appositi albi, ordini e/o collegi, la società si avvarrà di professionisti in possesso dei requisiti di legge che, in qualità di direttori tecnici, ed in assoluta autonomia, presenteranno la propria attività professionale assumendosene la collegata responsabilità. *Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale*, la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà inoltre concedere avalli e fidejussioni e garanzie per obbligazioni e debiti di terzi, anche non soci, nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio (le attività di cui sopra non potranno in ogni caso essere esercitate nei confronti del pubblico)» .





7.1 Risulta pertanto corretta la constatazione che l'oggetto sociale di Cesia srl comprende la prestazione di servizi commerciali per i quali non è neppure prevista la limitazione della stretta inerenza e necessità ("ai soli fini") del raggiungimento dello scopo sociale come invece è detto limitatamente alle attività finanziarie o similari di cui all'ultimo periodo. Diversamente da quanto opina la reclamante, Il Tribunale non ha attribuito alcun rilievo al fatto che le attività commerciali precedano quelle agricole ma solo al fatto che siano state statutariamente previste.

8. Il *decisum* della Suprema Corte n. 21991/2012, richiamata espressamente *ex plurimis*, dal Tribunale di Treviso non dipende affatto dal caso deciso (società partecipata da enti pubblici) né rappresenta un principio isolato, come si evince dalla motivazione.

La Corte ha respinto il motivo di ricorso con cui si sosteneva che la società aveva carattere pubblicistico rimarcando: «Invero, la Corte di merito ha innanzitutto accertato che l'oggetto sociale della società è molto ampio, non prevede attività di interesse pubblico da esercitarsi in via prevalente, oltre a comprendere attività d'impresa pacificamente esercitabili da società di diritto privato (come la realizzazione di parcheggi; la gestione di servizi portuali e turistici, servizi di trasporto, gestione di mense; lavori di manutenzione e giardinaggio, ecc.) *omissis*.. 3.3.- La corte di merito, dunque, ha correttamente applicato il principio da tempo enunciato da questa Corte secondo il quale la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera "nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico": il rapporto tra la società e l'ente locale "è di assoluta autonomia. *omissis* Dunque, la circostanza che nella fattispecie la fallita sia una società per azioni con partecipazione pubblica del Comune non muta la sua natura di soggetto di diritto privato».

In particolare, per quanto qui interessa, la Corte ha indi sottolineato: «va ricordato, peraltro, che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in




quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere  
 215 tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. I, Sentenza n.  
 220 8694 del 26/06/2001)».

8.1 Invero il dibattito circa il momento di acquisto della veste di imprenditore commerciale da parte delle società è assai risalente come può evincer-  
 225 si dallo stesso precedente citato del 2001 ove il Giudice di legittimità rimarcava :«è *ius receptum* che le società, costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto una attività commerciale, sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non già dall'inizio del concreto esercizio dell'attività di impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore  
 230 commerciale individuale (Cass. 984/1994;4644/1979; 2067/1972; 1921/1965); sicché mentre per lui è l'esercizio effettivo dell'attività che lo identifica, individuando il fine per cui opera, per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione di tale qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non  
 235 collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. La sentenza impugnata ha rilevato che nell'oggetto sociale erano compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, la edificazione e la successiva vendita di fabbricati, oltre alla gestione diretta di immobili in genere, sicché, a fronte  
 240 di tale area di attività, virtualmente esercitata, la qualità di impresa commerciale è stata correttamente affermata in punto di diritto».

8.2 Dopo la sentenza n. 8694/2001, il principio è stato accolto anche da  
 245 Cass., Sez. I, 28 aprile 2005, n. 8849 che, proprio in un caso di agriturismo esercitato nel vigore dell'art. 2135 c.c. previgente, ha escluso la sussistenza di un'impresa agricola precisando: «la società di persone costituita nelle





forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non  
 250 dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 codice civile per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli art. 2308 e 2323 codice civile, essendo irrilevante che la società di persone non abbia la personalità giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile, ed assume la struttura di un soggetto di diritti».

La Suprema Corte ha confermato l'indirizzo in commento anche con la sentenza n. 28015 del 16 dicembre 2013 la quale ha osservato : «correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la normativa sul fallimento alla società in questione, posto che le società costituite nelle  
 260 forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per  
 265 l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (Sez. I, Sentenza n. 21991 del 06/12/2012)».


9. Ciò posto si deve concludere che [redacted] srl era titolare sia di un'impresa agricola sia di una commerciale.  
 275

La titolarità di due imprese non è frequente, ma neppure singolare: Cass. 3 settembre 2013 n. 20132 ha confermato l'avviso della Corte di merito che aveva ravvisato, accanto all'impresa agricola individuale, "l'esercizio di un'autonoma e parallela attività di natura finanziaria ...".

280 E a ciò consegue il fallimento perché "la sottrazione dell'impresa agricola







alle norme sul fallimento non è di ostacolo all'applicabilità del R.D. n. 267 del 1942, art. 1, che dichiara soggetta alle norme in materia di fallimento l'impresa commerciale, nonostante che l'impresa medesima svolga contemporaneamente anche un'attività di natura agricola" (Cass. 17 luglio 2012 n. 12215).

10.

L'art. 10 del D. Lgs n. 228/2001 non vale ad escludere la fallibilità. Anzitutto la norma, che aveva introdotto un ultimo comma all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, riguardava la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai fini dell'attribuzione di particolari provvidenze. In ogni caso parte reclamante si concentra sul requisito della partecipazione di imprenditori agricoli al capitale sociale (la cui sussistenza è comunque contestata dalla Banca istante) trascurando che ai sensi della norma citata "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio **esclusivo** dell'attività agricola". Tale estremo nella specie non sussiste.

Va precisato altresì che il D. Legsl. 29 marzo 2004, n. 99 ha abrogato l'art. 12 della legge n. 153/1975 ed attualmente le provvidenze di legge spettano all'imprenditore agricolo professionale. Anche l'art. 1 c.3 della normativa più recente prevede: «Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale **l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135** del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:.....c) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

9. Da ultimo appare necessario esaminare d'ufficio se i sopracitati servizi commerciali non possano rientrare tra le attività connesse all'agricoltura così riportando tutta l'attività di [redacted] srl all'esercizio dell'unica impresa agricola.

Il testo attuale dell'art. 2135 c.c. come modificato dal D. legsl. n. 228/2001 recita :«E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo




biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda».

La modernizzazione e l'ampliamento del disposto normativo è indubbia perché l'attività agricola non viene più collegata al «fondo rustico», strettamente inteso, ma al ciclo «agro-biologico». In particolare poi, sul versante della connessione, la dottrina segnala che la tradizionale attività di trasformazione del prodotto di base ha abbandonato il vincolo della normalità per estendersi, da un lato, alla trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di ogni tipo di prodotto derivante dalla modifica della forma o della consistenza del frutto, vegetale o animale, purché compiuto dall'imprenditore agricolo, e, dall'altro, alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti propri e di prodotti altrui, fatto salvo il requisito della prevalenza. Sempre la dottrina rimarca che vi è stato un ampliamento del novero delle attività connesse, la cui rilevanza non si esaurisce nel profilo attinente alla produzione dei beni ma si estende ora, interessandolo con pari rilevanza, al settore della produzione dei servizi, avendo riguardo sia all'agriturismo, alla pesca-turismo e all'ittiturismo, alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e, per quest'ultimo caso, all'offerta, da parte dell'attività agricola di risorse dirette «a conservare e ad ampliare la dimensione, la qualità e la gamma dei beni ambientali».

9.1 Tuttavia resta fermo il fatto che la trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di ogni tipo di prodotto non solo deve essere sia compiuta dallo stesso imprenditore agricolo sia derivare dalla modifica della forma o della consistenza del frutto, vegetale o animale anche se possono essere mescolati prodotti estranei alla diretta coltivazione del fondo, salvo il vincolo della prevalenza del fattore «interno».

Autorevole dottrina osserva che «la relazione di interdipendenza esigibile





tra l'attività agricola principale e quella accessoria deve qualificarsi, innanzitutto, quale connessione soggettiva, ovvero «unisoggettività», richiedendosi che la seconda attività sia svolta dallo stesso soggetto che esercita la prima. Parimenti, non si dubita che pure occorra **una connessione oggettiva, ovvero l'«uniazionalità»**, nel senso che l'attività collaterale deve linearmente collocarsi, sotto il profilo economico-funzionale, all'interno dell'attività principale, così da combinarsi con quest'ultima quale parte integrante di un'unica impresa».

9.2 In concreto, rispetto a tutti i servizi indicati nella "prima" parte dell'oggetto sociale di █████ srl - come ad esempio l'assistenza assicurativa, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie e certificazioni per i prodotti delle imprese associate e di quelle utenti, servizi di assistenza tecnica, contabile, impostazione di sistemi gestionali ecc. - non si può procedere alcuna valutazione comparativa né in termini di prevalenza né altrimenti perché prima ancora manca un collegamento tra i precitati servizi ed i prodotti ottenuti dall'attività principale ovvero con le attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

In realtà si tratta di attività oggettivamente distinte la cui coesistenza è favorita dall'esercizio dell'impresa agricola che fonda la competenza e l'opportunità per █████ srl di prestare servizi commerciali ad altri imprenditori agricoli.

Appare in termini Cass. 6 novembre 2014, n. 23719 che, pur dando atto del notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, ha giudicato corretto l'assunto della Corte d'Appello la quale aveva qualificato come commerciale, e non agricola, l'attività dell'impresa sulla base di alcune evidenze processuali, come dal fatto che nell'oggetto sociale erano ricomprese tutta una serie di attività senza alcuna connessione con l'attività agricola vera ed ha giudicato fallibile la società a causa del «compimento di attività del tutto estranee a quella agricola, quali la mera trasformazione di latte fornito da altra società e la cessione di uno stabilimento per l'imbottigliamento di bibite, che connotano il sovrapporsi di una attività autonoma commerciale rispetto a quella agricola».

Anche Tribunale Agrigento 7 aprile 2003 ha escluso la natura agricola di



una società che in concreto acquistava prodotti ortofrutticoli da terzi per la successiva imbustatura e distribuzione commerciale.

10. Per completezza va precisato che non può darsi spunto per l'ampliamento delle attività connesse e dell'area della non fallibilità da un indirizzo della giurisprudenza di legittimità espresso da Cass. n. 3242 del 1974; n. 1974 del 1980; Id. n. 3152 del 1992; Id. n. 8697 del 1999; id. n. 10401/2001 e n. 11707/2013). Per esempio nel 1992 la Suprema Corte ritenne che l'attività ausiliaria (nel caso citato si trattava di guardiana dei campi) svolta da un consorzio formato da imprenditori agricoli a favore degli stessi consorziati con autonoma organizzazione di mezzi, concretasse l'ipotesi di attività agricola connessa prevista dall'art. 2135 c.c., in quanto meramente sostitutiva di quella che i singoli imprenditori avrebbero potuto compiere nell'esercizio delle rispettive imprese. A sua volta Cass. n. 8697 del 1999 e n. 11707/2013 hanno opinato che siano imprenditori agricoli il consorzio ( nel caso più recente si trattava dell'associazione dell'Unione Provinciale Agricoltori di Cosenza) svolgente incombenze di carattere amministrativo contabile in favore delle cooperative agricole consociate.

Va specificato che in tutti i casi si trattava di cooperative o dei consorzi e che l'orientamento dei Giudici di legittimità venne criticato dalla dottrina che lo tacciava come tesi di favore, priva di fondamento normativo.

Tuttavia l'art. 1, comma 2 del precitato D.L. n. 228/2001 stabilisce: «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico» per le cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

In sostanza il legislatore ha introdotto un'esplicita deroga al requisito della connessione soggettiva limitatamente agli enti indicati - cooperative di trasformazione e consorzi - che sono imprenditori agricoli in forza dell'esercizio delle attività connesse, anche senza esercitare alcuna delle attività agricole principali, purché siano trasformati "prevalentemente prodotti dei soci" oppure siano forniti "prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico". il fenomeno è definito in dot-



trina come ipotesi di personalità giuridica «trasparente» delle cooperative. In ogni modo è dirimente il fatto che la norma riguarda solo i soggetti collettivi sopra menzionati sicché per le società a responsabilità limitata come Cesia valgono i criteri generali sopra indicati.

425 In definitiva il reclamo va rigettato con l'aggravio delle spese.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
- 430 - ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della creditrice istante e le liquida in €5.000,00 oltre contributo forfetario del
- 435 15 %, ed accessori di legge (I.V.A., C.P.);
- compensa le spese tra la reclamante e la procedura fallimentare.

Così deciso in Venezia, 9 dicembre 2014.

IL CONSIGLIERE

IL PRESIDENTE EST



Fallimenti.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



20 GEN 2015

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla Greco

*Carla Greco*

DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi 20 GEN 2015

*Carla Greco*

Inviato copie autentiche sentenza agli  
Uffici di competenza di VE  
17-18 L. FALL. RE  
20 GEN 2015

*Carla Greco*

